

STATUTO ASSOCIAZIONE FORESTALE PIANURA (AFP)

Allegato A delibera Assemblea Associati n.5 del 20.10.2017

Art. 1. Associati

Possono aderire all'Associazione proprietari, gestori di boschi *ed ogni altro soggetto che sia interessato* al raggiungimento dei fini statutari dell'Associazione *e che aderisca pienamente* alle condizioni stabilite in questo Statuto.

Art. 2. Ammissione di nuovi Associati

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su domanda scritta del richiedente che dichiara di obbligarsi al rispetto del presente Statuto.

Le quote dovute dagli associati si distinguono in:

- *quote associative, da versare al momento dell'adesione;*
- *quote annuali di contribuzione, da versare annualmente a fronte delle spese di gestione dell'Associazione.*

La "quota associativa" viene deliberata dall'Assemblea degli Associati in sede di approvazione del bilancio previsionale.

La "quota di contribuzione annuale" alle spese di gestione è approvata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, anche in misura differenziata tra i diversi associati in relazione al diverso grado di fruizione dei servizi resi dall'Associazione o alla diversa tipologia strutturale od organizzativa di associato.

Art. 3. Recesso e perdita della qualità di Associato

Gli Associati possono recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione e ha effetto con la scadenza dell'anno in corso, purché sia presentata almeno tre mesi prima di detta scadenza. Gli Associati che avranno presentato la dichiarazione di recesso oltre il predetto termine, saranno considerati tali anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di contribuzione alle spese di gestione dell'Associazione.

La qualità di associato non è trasmissibile. Essa si perde per decesso, oltre che per recesso o estinzione dell'ente associato, nonché per esclusione dell'associato per gravi motivi.

Sono gravi motivi la morosità o l'incompatibilità. Si ha morosità quando un associato non provvede al versamento della quota associativa, delle quote annuali di contribuzione e delle altre somme eventualmente dovute all'Associazione, nei termini stabiliti. Si ha incompatibilità quando le azioni o dichiarazioni di un associato siano in grave contrasto con le finalità dell'Associazione o rechino grave pregiudizio al loro perseguimento. L'esclusione per morosità e per incompatibilità è proposta dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Associati che delibera in merito ai sensi dell'art. 24 del Codice civile. Gli Associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere le quote associative e le quote di contribuzione versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. La quota associativa versata dall'Associato receduto o escluso o comunque cessato si accresce proporzionalmente a quelle degli altri Associati.

Art. 4. Durata dell'Associazione

L'Associazione ha durata fino al 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea degli Associati.

Art. 5. Sede dell'Associazione

La sede legale dell'Associazione è fissata presso la sede Municipale del Comune di San Stino di Livenza in P.zza Aldo Moro 1, mentre quella operativa è ubicata presso la sede del GAL Venezia Orientale – VeGAL in via Cimetta 1 a Portogruaro, fatta salva diversa disposizione dell'Assemblea degli Associati.

Art. 6. Scopo dell'Associazione

Scopo dell'Associazione è la gestione efficiente, responsabile e sostenibile delle risorse forestali di pianura.

Art. 7. Attività dell'Associazione

Le attività che l'Associazione intende realizzare per il perseguimento dello scopo sociale sono:

- organizzare attraverso la pianificazione forestale la gestione efficiente, responsabile e sostenibile delle proprietà boscate degli Associati;
- agevolare gli Associati nell'accesso a fondi, investimenti e contributi per il raggiungimento degli obiettivi gestionali;
- aumentare le prospettive di mercato per i prodotti e servizi forestali generati nelle proprietà boscate degli associati;
- sviluppare l'integrazione orizzontale e verticale tra proprietari boschivi, imprenditori forestali ed altre figure del settore bosco-legno;
- ideare progetti ed iniziative per valorizzare la fruizione turistico-rivisitativa, didattica e la funzione ecologica del bosco;
- sviluppare e coordinare iniziative legate ai settori dell'agricoltura, delle foreste e della trasformazione dei prodotti e servizi da essi derivati e che possono concorrere alla corretta gestione delle risorse forestali degli associati;
- promuovere e divulgare con studi, ricerche, pubblicazioni, incontri, convegni, corsi, mostre, ecc. la conoscenza dell'ambiente e dei prodotti che caratterizzano la realtà agro-forestale.

Art. 8. Entrate e patrimonio dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote annuali *di contribuzione alle spese di gestione dell'Associazione*;
- contributi concessi da *Enti pubblici o privati*;

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- *quote associative di adesione all'Associazione da versare in occasione dell'ammissione*;
- *beni che diverranno di proprietà dell'Associazione*;
- *eventuali fondi di riserva costituiti con avanzi economici di bilancio*;
- *eventuali erogazioni, donazioni e lasciti nel rispetto delle leggi vigenti in materia*.

Art. 9 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Revisore Legale Unico dei Conti.

Art. 10. Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati, composta da tutti i Soci, si riunisce in sede ordinaria una volta l'anno e, in sede straordinaria, sia su richiesta del Presidente o del Consiglio di Amministrazione o del Revisore Legale Unico dei Conti, sia infine su domanda scritta e motivata di almeno un terzo degli Associati. La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante avviso, spedito o inviato con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione (pec o sistemi equivalenti) a tutti gli Associati almeno tre giorni prima della riunione e indicante gli argomenti all'ordine del giorno

Art. 11. Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea:

- provvede al rinnovo delle cariche sociali;
- approva i bilanci e le relazioni sulle attività del Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Revisore Legale Unico dei Conti;

- delibera la misura *delle quote associative di adesione*;
- *delibera la misura delle quote di contribuzione annuale degli Associati per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione in relazione agli investimenti da eseguire e ai fabbisogni di bilancio, proposte dal Consiglio di Amministrazione*;
- decide lo scioglimento o la proroga dell'Associazione;
- delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Art. 12. Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea delibera in prima convocazione con l'intervento di tanti Associati che in persona o per delega rappresentino almeno la metà degli Associati e in seconda convocazione, che può avere luogo anche mezz'ora dopo la prima, con qualsiasi numero di intervenuti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Associato ha diritto ad un voto. Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario verbalizzante.

Art.13 Consiglio di Amministrazione L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri eletti dall'Assemblea, la quale nomina tra questi il Presidente ai sensi del successivo art.16.

La composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà garantire la presenza di almeno un terzo del genere meno rappresentato nel Consiglio di Amministrazione stesso.

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un Vicepresidente.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Ai sensi del successivo art.14, al Consiglio di Amministrazione è demandata la stesura di un eventuale Regolamento di accesso alle cariche elettive, che dovrà essere approvato dall'Assemblea.

Art.14 Funzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:

- provvede all'attuazione degli scopi sociali,
- predispone i bilanci presentandoli all'Assemblea per l'approvazione,
- *determina annualmente, proponendole all'Assemblea, la misura delle quote annuali di contribuzione alle spese di gestione dell'Associazione sulla base delle risultanze del bilancio di previsione*,
- autorizza il Presidente a stare in giudizio,
- provvede all'impiego delle somme ottenute,
- approva ed esegue i progetti e tutte le attività necessarie alla loro realizzazione,
- approva eventuali regolamenti per il funzionamento dell'Associazione,
- compie tutti gli atti d'ordinaria e straordinaria amministrazione, ad esclusione di quelli demandati espressamente all'Assemblea dalla Legge, dal presente Statuto o da un eventuale regolamento interno che provvederà ad individuare le competenze assembleari in materia di atti di straordinaria amministrazione.

Art.15 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che ne sia fatta richiesta da uno dei suoi componenti.

Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza di almeno tre dei suoi membri.

Qualora, nel corso dell'esercizio, venissero a mancare uno, o al massimo, due dei consiglieri, i rimasti in carica, di concerto, sentita l'Assemblea degli Associati e previo parere del Revisore Legale Unico dei Conti, provvederanno a sostituirli, per cooptazione, fino alla fine del triennio. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art. 16 Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione è nominato ogni tre anni, in occasione della nomina dei consiglieri di Amministrazione, dall'Assemblea nel proprio seno o al di fuori dei componenti dell'Assemblea stessa.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, vigila e dirige l'attività dell'Associazione. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito in tutto dal Vicepresidente.

Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente non è rieleggibile alla medesima carica.

Art.17 Revisore Legale Unico dei Conti.

Contemporaneamente alla nomina del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea degli Associati nomina Revisore Legale Unico dei Conti.

Il Revisore Legale Unico dei Conti resta in carica tre anni ed è sempre rieleggibile.

Art. 18 Soluzione di controversie

Per le controversie che insorgessero tra l'Associazione e gli Associati oppure, tra gli Associati, si prevede che ci si debba rivolgere alla decisione inappellabile di un unico arbitro scelto dal Presidente del Tribunale dove ha sede l'Associazione.

Art.19 Impegni degli Associati

Il regime di responsabilità è quello di cui all'art. 38 del Codice Civile, che non è derogabile.

Art. 20 Clausola di conformità all'art. 148, comma 8, DPR n° 917/1986.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, fatte salve le destinazioni di legge.

Il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento, verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

La partecipazione degli Associati è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso regolato dall'art.3 del presente statuto. L'art.3 citato regola anche l'esclusione degli associati.

I bilanci dell'Associazione, approvati dall'assemblea, vengono pubblicati sul sito internet dell'Associazione. Le quote associative sono intrasmissibili, fatti salvi i trasferimenti "mortis causa". Le quote associative non sono rivalutabili.

Art. 21 Rinvio alle leggi vigenti

Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia espressamente alle norme previste dal Codice Civile in materia di Associazioni.